



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Serv. FS Area 4/1
Rif. del
Allegati **come da testo**

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Geometri

LORO SEDI

Oggetto: Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di Geometra

Rimettiamo, con preghiera di assicurarne l'immediata e massima diffusione, il Decreto del Ministero dell'Istruzione (n. 21) del 15 gennaio c.a. (trasmesso in data odierna allo scrivente Consiglio Nazionale), con il quale è stato disposto che **gli esami in oggetto "consistono, per la sessione 2020, in un'unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità a distanza [...] secondo il calendario [...] ivi] indicato"**.

Seguirà a breve l'adozione e la tempestiva comunicazione - al fine sempre di garantirne un'ampia e celere informativa - del Decreto direttoriale (del medesimo Dicastero) di nomina delle Commissioni esaminatrici e conseguente nota ministeriale recante le istruzioni tecniche operative, oltreché delle linee guida di questo Consiglio Nazionale relative alla piattaforma informatica da utilizzare.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)

/ac

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



M. Ministro dell'Istruzione

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 recante *"Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"*;

VISTI il decreto ministeriale 15 marzo 1986, come modificato dal decreto ministeriale 14 luglio 1987, il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168, il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445 e il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176 recanti norme relative allo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni di geometra, perito agrario, perito industriale e agrotecnico;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante *"Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante *"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione"*;

VISTE le ordinanze ministeriali 14 maggio 2020, nn. 5, 6, 7 e 8, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 - IV Serie speciale Concorsi ed esami - del 19 maggio 2020, con le quali sono stati indetti, per la sessione 2020, rispettivamente, gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato;

VISTO in particolare, l'articolo 9, comma 2, di ciascuna delle citate ordinanze ministeriali nn. 5, 6, 7 e 8 del 14 maggio 2020, il quale dispone che gli esami consistono in due prove scritte o scritto grafiche ed in una prova orale e che gli argomenti che possono formare oggetto delle prove d'esame sono indicati nella Tabella B allegata a ciascuna ordinanza;

VISTA l'ordinanza ministeriale 7 settembre 2020, n. 115, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 - IV Serie speciale Concorsi ed esami - del 22 settembre 2020, concernente l'integrazione dell'elenco degli Istituti scolastici di cui alla Tabella A allegata alla citata ordinanza ministeriale 14 maggio 2020, n. 8, con la quale sono stati indetti gli esami di Stato di abilitazione alla libera professione di perito industriale e perito industriale laureato;

VISTA l'ordinanza ministeriale 7 settembre 2020, n. 116, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 - IV Serie speciale Concorsi ed esami - del 22 settembre 2020, concernente l'integrazione dell'elenco degli Istituti scolastici di cui alla Tabella A allegata alla citata ordinanza ministeriale 14 maggio 2020, n. 6, con la quale sono stati indetti gli esami di Stato di abilitazione alla libera professione di geometra e geometra laureato;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge*

14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» che, all'articolo 1, comma 9, lettera z), dispone la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;

VISTO il decreto legge 2 dicembre 2020, n.158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 10 del 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 6, commi 1 e 2, secondo cui «1. qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale»;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 6, comma 8, a norma del quale le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 «si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'Istruzione»;

CONSIDERATA l'esigenza, in ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, di disciplinare l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato di cui alle citate ordinanze ministeriali 14 maggio 2020, nn. 5, 6, 7 e 8, in deroga alle disposizioni normative vigenti;

ACQUISITI i pareri e le indicazioni specifiche, anche sotto il profilo tecnico, dei Consigli e dei Collegi professionali interessati, e acquisita, altresì, la disponibilità degli stessi alla realizzazione della sessione d'esame

DECRETA

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle libere professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato di cui alle ordinanze ministeriali 14 maggio 2020, nn. 5, 6, 7 e 8, consistono, per la sessione 2020, in un'unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità a distanza negli stessi giorni su tutto il territorio nazionale, secondo il calendario di seguito indicato:

- ✓ **16 febbraio 2021**, ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare, come disposto dal successivo art. 3, per gli adempimenti previsti dal *Regolamento* dei rispettivi Ordini nazionali;
- ✓ **17 febbraio 2021**, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;
- ✓ **18 febbraio 2021**, ore 8,30: predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione dello stesso ai candidati ammessi agli esami;
- ✓ **23 febbraio 2021**, ore 8,30: inizio della prova orale.

2. L'abilitazione all'esercizio delle libere professioni di cui al comma 1 è conseguita solo da parte dei candidati che riportino nella prova orale una valutazione di almeno 60/100.

Art. 2

1. La prova d'esame viene effettuata in una sede virtuale, con interazione audio/video tra la commissione ed i candidati. La piattaforma viene fornita da ciascun Consiglio/Collegio Nazionale degli ordini professionali interessati, garantendo la sostenibilità e tenuta del sistema, nonché l'assistenza e il supporto tecnico necessario. Ogni Consiglio/Collegio Nazionale mette a disposizione delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di riferimento, assicurando l'osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

2. Non è consentito l'utilizzo di piattaforme diverse da quella fornita dai rispettivi Consigli/Collegi Nazionali.

3. La prova orale verte sugli argomenti di cui alla Tabella B allegata, per ogni singolo profilo, a ciascuna delle ordinanze ministeriali 14 maggio 2020, nn. 5, 6, 7, 8 e deve consentire alla commissione esaminatrice di accertare l'acquisizione delle competenze e conoscenze richieste per lo specifico profilo professionale. La prova orale dei candidati periti industriali verte sugli argomenti indicati nella Tabella B allegata all'ordinanza ministeriale 14 maggio 2020, n. 8, nonché su argomenti inerenti l'indirizzo specifico del candidato.

4. La prova ha la durata massima di 30 minuti. Sono convocati non meno di 5 candidati al giorno per almeno 5 giorni a settimana, ove possibile.

Art. 3

1. L'insediamento delle commissioni esaminatrici e gli adempimenti preliminari di cui all'articolo 1 si svolgono in modalità telematica a distanza, utilizzando esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 2, comma 1. La composizione delle commissioni è definita con apposito provvedimento del Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

2. Il giorno dell'insediamento delle commissioni d'esame ogni Collegio/Ordine territoriale rende disponibile, esclusivamente per via telematica, ai Presidenti e ai componenti delle commissioni i fascicoli dei candidati, per consentire la verifica del possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami, come disposto dall'articolo 4, comma 5, delle ordinanze ministeriali 14 maggio 2020, nn. 5, 6, 7 e 8.

—

10

—

—

—

—